

N. 02253/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03282/2010 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3282 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[omissis], rappresentato e difeso dall'avv. [omissis];

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[omissis], non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

mancata ammissione alle prove scritte del concorso pubblico per esami a n. 145 posti di dirigente
tecnico ed in particolare:

a) del decreto, ignoti data e numero, con il quale Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, ha approvato gli elenchi dei candidati che, a seguito della prova preselettiva, sono stati
ammessi alle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a 145 posti di Dirigente Tecnico, da
assegnare agli Uffici dell'amm.ne centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione:

b) del predetto elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso pubblico;

c) dei decreti, ignoti data e numero, con i quali gli odierni ricorrenti sono stati esclusi dalla
partecipazione alle successive fasi della procedura concorsuale;

d) del bando di concorso pubblico, per esami, a 145 posti di Dirigente Tecnico, da assegnare agli
Uffici dell'amm.ne centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione.. pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 05.02.2008, per i motivi appresso specificati;

e) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compreso:

1) i verbali redatti dalla commissione esaminatrice e, in particolar modo, di quelli stilati al termine
della prova preselettiva, nonché i verbali redatti per la predisposizione dei quesiti formulati nella
prova preselettiva;

2) i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione esaminatrice per la prova . preselettiva

per l'annullamento

(motivi aggiunti 14.10.2010)

a) della nota prot. n. MPIAOODGRU REG. UFF. 15687 USc. del 10/08/2010, con la quale il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha comunicato ai ricorrenti, per il tramite
del legale costituito, il nuovo elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso a 145
posti di Dirigente Tecnico del MIUR, predisposto a seguito dell'ordinanza del TAR Lazio n.
2131/2010;

b) del relativo elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, nella parte in cui non include gli
odierni ricorrenti;

c) dei provvedimenti, ignoti data e numero, con i quali i ricorrenti sono stati esclusi dall'elenco dei
candidati ammessi alle prove scritte del suddetto concorso, comunicato ai ricorrenti nel mese di

agosto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Parte ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per esami a 145 posti di dirigente tecnico da assegnare agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione, bandito dal Ministero dell'istruzione con decreto del Direttore Generale del 30 gennaio 2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 05.02.2008.

La procedura selettiva, giusta l'art. 6 del bando, si articola in una prova preselettiva, in tre prove scritte ed una prova orale.

I posti messi a concorso sono 145, suddivisi fra i vari settori della scuola (infanzia, primaria e secondaria), con l'ulteriore avvertenza che, relativamente alla scuola secondaria di primo e secondo grado, tali posti sono suddivisi in sottosettori disciplinari.

La Commissione esaminatrice, senza una previa valutazione dei titoli dichiarati dai candidati alla procedura concorsuale, li ha ammessi a partecipare alla prova preselettiva.

Al termine delle prove preselettive, sono stati approvati 16 elenchi, distinti per settori e sottosettori. Tuttavia, a seguito della pubblicazione dei citati elenchi, i ricorrenti hanno riscontrato la propria mancata ammissione alle prove scritte.

A tale riguardo premette parte ricorrente che

- il bando di concorso non prevedeva espressamente la possibilità per i candidati di presentare più domande per più settori e sottosettori formativi, e ciò avrebbe comportato una sperequazione tra coloro che hanno presentato domanda per il settore formativo della scuola primaria rispetto a coloro i quali hanno presentato domanda per il settore formativo della scuola secondaria di I e II grado;

- ciò avrebbe portato all'evidente paradosso che, nonostante i candidati ammessi alle successive prove siano in numero pari a 10 volte il numero dei posti messi a concorso per ogni singolo settore e/o sottosettore (per un totale di 1450 persone), di fatto i candidati ammessi alle successive fasi della procedura concorsuale sarebbero stati solo 950 dato che i nominativi degli ammessi sono solo formalmente 1450, mentre i candidati effettivi sarebbero molto meno per i casi di candidati doppiati che in questa maniera hanno determinato l'esclusione di altrettanti candidati. Senza di che vi sarebbero state più di 500 altre persone ammesse alle successive prove.

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugna le predette statuizioni di esclusione e gli atti indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di gravame:

SUL BANDO DI CONCORSO:

1) VIOLAZIONE DELL'ART. 397 DEL T.U. 297/94; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ; GENERICITÀ DEL BANDO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2,3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Dall'art. 397 si evince il principio dell'unicità del ruolo dell'ispettore tecnico, senza distinzioni tra quelli della scuola primaria e quelli della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Pertanto, appare illogica, ma soprattutto illegittima, la scelta dell'Amm.ne resistente di selezionare gli aspiranti dirigenti tecnici, operando distinzioni in merito al settore formativo di provenienza.

Una corretta articolazione della procedura selettiva, richiederebbe che, al termine delle prove

concorsuali, i candidati utilmente collocati nell'unica graduatoria siano chiamati a optare, nei limiti delle disponibilità esistenti, per un posto della scuola primaria, o della scuola secondaria di primo grado ovvero della scuola secondaria di secondo grado.

2) VIOLAZIONE DELL' ART. 397 DEL T.U. 297/94; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA'; GENERICITA' DEL BANDO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il bando di gara, oltre alla previsione dei settori formativi ha, illegittimamente, previsto la suddivisione dei settori formativi della scuola secondaria di primo e di secondo grado in sottosettori.

Invero, la creazione dei sottosettori formativi rappresenta una novità del bando di gara che non trova alcuna ragionevole motivazione, ma soprattutto non trova alcun supporto normativo nella disciplina legislativa esistente in materia.

Nella normativa vigente in materia, non vi è traccia alcuna della suddivisione dei settori formativi della scuola secondaria in sottosettori.

Da ciò ne consegue l'illegittimità del bando, in questa sede gravato, in quanto, al di fuori di ogni previsione normativa, suddivide il contingente dei posti della scuola secondaria in 14 sottosettori.

Tale suddivisione, peraltro, oltre a non essere prevista da alcuna fonte legislativa, risulta del tutto illogica, attesa l'unitarietà della funzione ispettiva.

Qualora l' Amm.ne resistente non avesse creato illegittimamente i sottosettori, vi sarebbero state molte più possibilità per i ricorrenti di risultare utilmente inseriti negli elenchi degli ammessi per la scuola secondaria.

Infatti, la circostanza che molti candidati risultano inseriti in più graduatorie, non si sarebbe verificata, atteso che i settori formativi per la scuola secondaria sono solo 5, mentre i sottosettori creati illegittimamente dall'Amm.ne resistente sono ben 14.

Ciò, come riferito poc'anzi, ha portato solo ad un'inutile duplicazione di candidati nelle varie graduatorie, che attraverso una sola prova preselettiva si sono visti collocare in posizione utile in tutte le graduatorie dei vari sottosettori, compromettendo, irreversibilmente, la partecipazione, alle successive fasi concorsuali, di ben 500 candidati ..

A ciò" si aggiunga che, se per assurdo, candidati presenti nei diversi sottosettori riuscissero a superare le varie fasi della procedura concorsuale, dovranno, al termine dell'intera vicenda concorsuale, operare una scelta tra i vari sottosettori.

Ebbene i rimanenti posti non occupati non potrebbero essere ricoperti da altri candidati altrettanto meritevoli atteso che il mancato superamento della prova preselettiva impedisce di accedere alle successive prove concorsuali.

3) VIOLAZIONE DELL' ART. 397 DEL t.u. 297/94; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA'; GENERICITA' DEL BANDO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il bando di concorso risulta assolutamente generico.

Infatti, il citato bando, non ha previsto espressamente la possibilità (né tanto meno l'ha esclusa), per i candidati, di presentare più domande per più settori formativi.

Ciò ha comportato che alcuni di essi, facendo leva sulla genericità del bando hanno prodotto più domande per più settori della scuola.

Ciò mentre, altri candidati, vista la mancata previsione nel bando della possibilità di presentare più domande, hanno creduto che non era possibile partecipare per più settori formativi.

Orbene, ciò risulta assolutamente illegittimo, in quanto il bando di concorso, essendo la lex specialis della procedura concorsuale, deve recare in maniera esauriente e dettagliata le modalità di partecipazione e i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale al fine di garantire la par condicio fra i candidati.

4) VIOLAZIONE DELL' ART. 397 DEL T.U. 297/94; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICIT A'

MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA'; GENERICITA' DEL BANDO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Inoltre, occorre rilevare che il bando risulta essere illegittimo per genericità, in quanto lo stesso, tra i requisiti di ammissione, ha, genericamente, previsto come titolo di accesso alla procedura concorsuale il diploma di laurea o la laurea specialistica o, limitatamente al settore artistico, il diploma accademico di 2° livello, mentre, come requisito di servizio, per il contingente relativo alla scuola secondaria di 1° e 2° grado, ha richiesto, genericamente, un'anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno nove anni nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado.

Ciò, ha fatto sì che molti candidati hanno partecipato per diversi sottosettori, determinando l'assurda conseguenza che gli stessi si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie dei vari sottosettori, determinando, per contro, l'impossibilità per molti altri concorrenti di proseguire nella procedura concorsuale.

Invero, la circostanza che il bando di concorso non prevedesse espressamente la possibilità per i candidati di presentare più domande per più settori e sottosettori formativi, ha comportato, in primis, una sperequazione tra coloro che hanno presentato domanda per il settore formativo della scuola primaria rispetto a coloro i quali hanno presentato domanda per il settore formativo della scuola secondaria di I e II grado, avendo quest'ultimi un ampio ventaglio di possibilità di scelta, ma soprattutto tra coloro i quali hanno presentato domanda per un unico sottosettore formativo e coloro che, invece, hanno presentato domanda per tutti i sottosettori della scuola secondaria,

Ciò ha portato all'evidente paradosso che, nonostante i candidati ammessi alle successive prove siano in numero pari a 10 volte il numero dei posti messi a concorso per ogni singolo settore e/ o sottosettore (per un totale di 1450 persone), di fatto i candidati ammessi alle successive fasi della procedura concorsuale sono circa 950.

5) VIOLAZIONE DELL' ART. 397 DEL T.D: 297/94; ECCESSO DI POTERE . PER ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA'; GENERICIT A' DEL BANDO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2,3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Peraltro, la illogicità del bando di gara, nel prevedere la suddivisione in 14 sottosettori dei settori disciplinari della scuola secondaria, risulta ancor più evidente in considerazione del fatto che lo stesso bando, all' art. 2, prevede dei requisiti di ammissione alla procedura concorsuale del tutto generici che non richiedono una particolare formazione e/ o specializzazione del personale docente ai fini della partecipazione.

Orbene, da quanto detto si evince la contraddittorietà del bando concorsuale che prima suddivide i settori formativi della scuola secondaria in sottosettori e poi, genericamente, richiede in capo ai candidati il possesso di 9. anni di servizio nella scuola secondaria, senza richiedere che tale servizio sia stato prestato in una determinata classe di concorso attinente ad un determinato sottosettore, ed inoltre, richiede genericamente il possesso della laurea, senza precisare il tipo di laurea richiesto per i singoli sottosettori.

6) VIOLAZIONE DELL' ART.: 397 DEL T.D.; 297/94; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICIT A' MANIFESTA, CONTRADDITTORIET A'; GENERICITA' DEL BANDO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2; 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

L'Amm.ne resistente, nel bando i di concorso, si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti in capo ai candidati, stabilendo all' art. 4 del citato bando: "I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.

L'Amm.ne può disporre in ogni momento, con provvedimento, motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti"

La scelta di verificare il possesso dei requisiti solo, eventualmente, al termine del concorso, appare assolutamente illogica oltre che in contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità della P.A.

Peraltro,nel caso di specie, l'accertamento preventivo è reso ancor più necessario, in quanto la

mancata ammissione alle prove scritte, determina la conclusione, per i candidati esclusi, della procedura selettiva.

Tuttavia, occorre precisare che, nel caso di specie, il bando di concorso, non prevedeva, ai fini del superamento della prova preselettiva, il raggiungimento di un certo punteggio, bensì consentiva l'ammissione alle successive fasi concorsuali per tutti i candidati posizionatisi entro la soglia del 10 % dei posti messi a concorso.

Da ciò, ne consegue che l'accertamento preventivo dei requisiti si impone d'obbligo per l'Amm.ne.

7) VIOLAZIONE DELL' ART. 397 DEL T.U. 297/94; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ; GENERICITÀ DEL BANDO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2~ 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

In merito all'eventuale eccezione di irricevibilità del gravame, per mancata tempestiva impugnazione del bando, si rileva, sin da ora, che la lesione dell'interesse dei ricorrenti si è concretizzata all'atto di approvazione delle graduatorie, posto che al momento di emanazione del bando essi non erano in condizioni di apprezzare l'eventuale lesività della disposizione che prevede la formazione di graduatorie distinte per i singoli settori e/ o sottosectori formativi.

SULLA PROVA PRESELETTIVA

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE;; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; VIOLAZIONE DELLA PARITÀ CONDIZIONE TRA CONCORRENTI; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, ARBITRARIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. '

a) In primis, occorre rilevare che la prova preselettiva, essendo unica, anche se svolta in più sedi nelle diverse regioni, questa sarebbe dovuta iniziare in tutto il territorio nazionale, alla stessa ora.

Ciò mentre, per la regione Abruzzo, presso la sede di Pescara, la prova di ammissione in questione ha avuto inizio più tardi rispetto alle altre sedi, ed è terminata dopo il termine della stessa prova.

In alcune sedi è stato consentito l'utilizzo di codici e raccolte di leggi e atti normativi mentre nel bando all'art. 6, l'utilizzo dei codici è consentito solo nel corso delle prove scritte e non: anche per la prova preselettiva.

Inoltre, nel test preselettivo era contenuta una domanda che assicurava un indebito vantaggio a favore dei candidati del settore artistico dato che si richiedeva il periodo dell' anno in cui era possibile sostenere gli esami di maestro d'arte con la conseguenza di privilegiare i docenti appartenenti alle discipline artistiche la stessa pertanto risulta assolutamente inopportuna in quanto lesiva del principio della parità di trattamento.

Inoltre, la prova preselettiva conteneva una domanda che ammetteva due risposte parimenti esatte.

In particolare, veniva richiesto al: candidato di scegliere quale fonte è equiparata alla legge formale, indicando come possibili scelte, tra le altre, il decreto legislativo e il decreto legge. ,

Da ciò, è evidente che l'Amm.ne non ha posto in essere, nello svolgimento della propria attività, le più elementari forme di controllo, tali da garantire sia gli interessi pubblici che quelli privati.

Da ultimo, occorre evidenziare che il testo del questionario della prova, che doveva iniziare in contemporanea alle ore 10:00 in tutte le sedi", in una procedura ossequiosa dei principi di imparzialità doveva essere disponibile ai concorrenti solo qualche minuto prima dell' orario prefissato.

Ciò mentre, in alcune, sedi, dopo l'entrata (ore 8.30) e dopo la fase di identificazione, ai candidati è stato consegnato, (quindi) con notevole anticipo rispetto all' inizio della prova nazionale) il plico contenente il foglio notizie anagrafiche, il foglio risposte e il questionario; la busta; è rimasta in possesso dei candidati, quindi, per più di un'ora.

Nell'intervallo tra la consegna del materiale e l'inizio della prova i candidati sono stati lasciati liberi di circolare nei corridoi delle scuole sedi del concorso.

SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA

In merito, occorre rilevare che prima della prova preselettiva è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, una Tabella di valutazione delle risposte (quesiti).

Successivamente, tale tabella è stata modificata.

Tuttavia gli odierni ricorrenti si sono accorti solo durante la prova preselettiva, che i criteri di valutazione erano stati, nel frattempo modificati.

Si costituisce in giudizio l'Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

Nelle more del giudizio con ordinanza n. 02131/2010 del 13 maggio 2010 questa Sezione “..Considerata ... la sussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso le cui doglianze appaiono assistite dal “fumus boni juris” con riferimento alla mancata utilizzazione dei complessivi 1450 per l'ammissione alle prove di esame; nell'ambito dei quali l'Amministrazione doveva tener conto esclusivamente del numero dei soggetti nominativi, candidati alle prove preselettive con esclusione della reiterazione di quei soggetti, candidati per più settori; ..e ...Ritenuto pertanto di poter ammettere con riserva alle prove di esame i ricorrenti entro il limite numerico effettivo dei 1450 posti e subordinatamente alla loro utile collocazione in graduatoria nei limiti del numero dei medesimi posti...” accoglieva la istanza cautelare proposta da parte ricorrente nei limiti di cui in parte motiva.

In esecuzione del giudicato cautelare l'Amministrazione in stretta aderenza alle prescrizioni contenute nella statuizione dell'ordinanza cautelare di questa Sezione, predisponendo un apposito elenco di tutti i partecipanti alle prove preselettive, prescindendo, in tale contesto, dai settori e sottosectori richiesti, stilato in ordine decrescente, secondo il punteggio conseguito da ciascuno.

Dalla descritta operazione risultava che i primi 1450 candidati (che per la presenza di candidati con pari punteggio diventano complessivamente 1469) erano ricompresi tra il punteggio di 90 e quello di 24,50.

Il punteggio conseguito dal candidato posizionatosi al posto 1450 è dunque di punti 24,50. Conseguentemente, in esecuzione della richiamata ordinanza, i ricorrenti, con punteggio pari o superiore a 24,50 venivano ammessi con riserva a sostenere le prove scritte del concorso specificato in oggetto, per tutti i settori e sottosectori per i quali hanno presentato le domande di partecipazione mentre i candidati che avevano conseguito punteggi inferiori non venivano ammessi alle prove.

Con motivi aggiunti 14.10.2010 parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe ed in particolare il nuovo elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso a 145 posti di Dirigente Tecnico del MIUR, predisposto a seguito dell'ordinanza del TAR Lazio n. 2131/2010; nella parte in cui non dispone l'ammissione alle prove scritte i ricorrenti medesimi.

A tale riguardo deducono i seguenti motivi di gravame:

A) ILLEGITIMITA' PROPRIA.

1)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI;
VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2131/2010.

2)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI;
VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA SEZ. TERZA BIS, N. 2131/2010.

3)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI;
VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO -

ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2131/2010.

4) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2131/2010.

5)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2131/2010.

6)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2131/2010.

7) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLIC CONCORSI; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONI DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER:

MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2131/2010.

8) VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2,3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2131/2010.

9)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITN; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2131/2010.

10)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; VIOLAZIONE DELLA P AR CONDICIO TRA I CONCORRENTI; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI; VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTI. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N. 2131/2010.

11)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 AMMINISTRATIVO; VIOLAZIONE COSTITUZIONE; ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, MANIFESTA INGIUSTIZIA DELLA E ILLOGICITA'; VIOLAZIONE DELL'ORD.ZA DEL TAR LAZIO - ROMA, SEZ. TERZA BIS, N.2131/2010.

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

Sui provvedimenti qui impugnati si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già adottati col ricorso originario che qui abbiansi per ripetuti e trascritti.

Si costituisce in giudizio l'Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

DIRITTO

Le doglianze contenute nel primo, secondo, terzo quinto sesto e settimo motivo di gravame con le quali si censura la legittimità del bando di concorso sono palesemente infondate.

In sostanza parte ricorrente ritiene che per il principio dell'unicità del ruolo dell'ispettore tecnico, senza distinzioni tra quelli della scuola primaria e quelli della scuola secondaria di primo e di secondo grado, la scelta dell'Amministrazione resistente di selezionare gli aspiranti dirigenti tecnici, operando distinzioni in merito al settore formativo di provenienza sarebbe illogica, ma soprattutto illegittima (primo motivo) come anche la suddivisione dei settori formativi della scuola secondaria di primo e di secondo grado in sottosectori (secondo e quinto motivo) e la possibilità per i candidati, di presentare più domande per più settori formativi (dato che il bando, non lo ha previsto espressamente né tanto meno l'ha esclusa) (terzo motivo)

Ed invero osserva il Collegio che il bando risulta conforme a legge nella parte in cui ha previsto, come titolo di accesso alla procedura concorsuale, il diploma di laurea o la laurea specialistica o, limitatamente al settore artistico, il diploma accademico di 2° livello, non richiedendo, peraltro, una particolare formazione e/ o specializzazione del personale docente ai fini della partecipazione. Né risulta illegittimo il bando per aver stabilito, come requisito di servizio per il contingente relativo alla scuola secondaria di 1° e 2° grado, un effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni nella medesima scuola secondaria di 1° e 2° grado, senza richiedere che tale servizio sia stato prestato in una determinata classe di concorso attinente a uno specifico sottosectore.

A tale riguardo, giustamente osserva l'Amministrazione resistente che la mancanza di prescrizioni restrittive in ordine al titolo di studio e al requisito di servizio è funzionale alla polivalenza e all'ampiezza della funzione dirigenziale che i vincitori della procedura concorsuale in esame saranno chiamati a svolgere.

In altri termini, la scelta dei partecipanti non è limitata alle discipline di insegnamento, ma si estende a campi di intervento trasversali che possono ricomprendere competenze e professionalità diverse, corrispondenti anche alle attitudini personali per l'espletamento delle funzioni dirigenziali richieste.

Infatti, il requisito di ammissione richiesto all'articolo 2 del bando, consistente nell'espletamento della funzione docente per almeno 9 anni di servizio effettivo di ruolo, si riferisce all'esperienza maturata, indifferentemente, in ambito scolastico senza alcuna corrispondenza tra l'insegnamento impartito e il settore ove andrà ad operare il dirigente tecnico vincitore del concorso.

Tanto più evidente è tale assenza di preclusione alla partecipazione a più settori nel caso di concorrenti aventi qualifica di dirigente scolastico i quali, già in tale posizione, possono espletare i loro incarichi indifferentemente in ciascun ordine e grado di istruzione realizzandosi in tal modo, una totale osservanza del principio della "par condicio" fra tutti i concorrenti a prescindere dalla loro provenienza, fermo restando che una selezione dei partecipanti al concorso in base alle proprie specifiche competenze si realizzerà comunque attraverso l'espletamento della terza prova di esame incentrata su "argomenti attinenti agli insegnamenti impartiti nello specifico grado di scuola e, relativamente alla scuola secondaria, ai settori cui il concorso si riferisce", così come previsto all'articolo 6 del bando medesimo.

Nè appare illogica la scelta dell'Amministrazione di selezionare gli aspiranti dirigenti tecnici, operando distinzioni in merito al settore formativo di provenienza: né detta scelta contrasta con il principio dell'unicità del ruolo dell'ispettore tecnico ex articolo 397 del T.U. n. 297 del 1994 dato che il citato articolo 397 delinea, in generale, gli obiettivi e le finalità della funzione ispettiva nel quadro delle norme generali sull'istruzione mentre i successivi articoli, che disciplinano anche il reclutamento del personale ispettivo facoltizzano tale distinzione. In particolare, l'articolo 419 del T.U. n. 297 del 1994 stabilisce espressamente la ripartizione "...dei posti del ruolo unico degli ispettori tecnici tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione

centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari". Il successivo articolo 420 precisa, inoltre che "... l' accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1 dell'articolo 419".

Per quanto concerne la specifica doglianza correlata alla pretesa illegittima creazione dei sottosettori formativi, precisa correttamente l'Amministrazione che con decreto ministeriale n. 257 del 27 agosto 1992 (allegato 4)/ emanato in attuazione della Legge n. 27 dicembre 1989/ n. 417 che aveva istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici (dirigenti tecnici), era stata prevista la ripartizione dei posti nella dotazione organica del predetto ruolo unico, ripartita su due livelli territoriali, centrale e regionale, ed erano state individuate, in tale contesto, le aree disciplinari e all'interno di quelle aventi maggiore ampiezza e rilevanza, settori e sottosettori (vedasi Area storica, sociale, linguistica e espressiva, Area scientifica e Area tecnologica). Inoltre, successivamente, con Decreto Ministeriale 18 dicembre 2007 (allegato 5) sono stati individuati nuovi settori disciplinari all'interno dei quali viene ripartita, tra i vari gradi di scuola, la dotazione organica dei dirigenti tecnici. In tale occasione, in base al potere organizzatorio dell'Amministrazione, sono stati rivisti e aggiornati la denominazione e la suddivisione dei sottosettori, tenuto conto delle intervenute riforme ordinamentali che hanno modificato i percorsi formativi e i programmi didattici, anche a seguito dell'intervenuto sistema incentrato sull'autonomia scolastica.

Pertanto la stessa Amministrazione pone in evidenza come l' attuale previsione dei sottosettori corrisponde, inoltre, ad una sostanziale ed effettiva esigenza di differenziare le aree professionali di ampio respiro: si consideri, ad esempio, il settore linguistico - espressivo nel quale si è reso necessario ricomprendere il sottosettore materie letterarie, il sottosettore materie letterarie riservato alle scuole con lingua di insegnamento slovena, il sottosettore linguistico e il sottosettore educazione fisica e sportiva. Tutto ciò non pregiudica, comunque, la possibilità di accesso a tali sottosettori poiché il candidato ha facoltà di partecipare a ciascuno di essi senza alcun obbligo di appartenenza ad una corrispondente classe di concorso o a materia di insegnamento prestato, ma seguendo le proprie attitudini e capacità culturali e professionali che dovranno trovare, in ogni caso, riscontro nel superamento della specifica terza prova scritta attinente ai settori e sottosettori prescelti.

Né può sostenersi che il bando di concorso risulti non conforme a legge per non aver previsto espressamente la possibilità per i candidati di presentare più domande per più settori formativi.

Ed invero osserva il Collegio che il bando di concorso, prevedendo all' art. 1 che i posti da ricoprire siano ripartiti in specificati settori e sottosettori, ciascuno dei quali contraddistinto da un numero di codice, non preclude la possibilità ai candidati di partecipare ai diversi ambiti individuati dal bando stesso. La statuizione è pertanto implicita e la mancata espressa enunciazione non è idonea ad inficiare il bando di concorso.

D'altra parte chiarisce giustamente l'Amministrazione:

- come la inequivoca possibilità, da parte degli aspiranti al concorso, di presentare domande per più settori o sotto settori risulta dimostrata dal fatto che l'acquisizione di tali domande doveva avvenire esclusivamente per via telematica, così come previsto dall' articolo 3 del bando di concorso. Nell'effettuare tale obbligatorio adempimento, il cosiddetto "Manuale dell'applicazione per l'acquisizione on line delle domande per dirigenti tecnici - 2008" al punto 5.2 (allegato 6) specifica tra l'altro: "L'utente che ha già inserito una domanda in stato di bozza non può inserirne una seconda finché la presente non sia stata inviata": da tale precisazione si evince chiaramente la possibilità di inoltrare più domande per la partecipazione a più settori.

- di aver istituito inoltre, a chiarimento dei possibili dubbi degli interessati, una sezione sul sito Web del Ministero deputata a fornire risposte alle domande più frequenti. Tra gli argomenti di maggior rilievo è stata data anche risposta affermativa alla suddetta questione (vedasi per tutte domanda e risposta n. 12 - allegato 7). Del resto, la possibilità di partecipare a diversi settori non era ignorata

nemmeno alla parte ricorrente che avevano presentato più domande .

Palesamente infondato risulta altresì il sesto motivo di gravame con il quale parte ricorrente censura la scelta dell'Amministrazione di verificare il possesso dei requisiti solo, eventualmente, al termine del concorso, per illogicità e per contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità della P.A.

In tale statuizione concorsuale il Collegio non ravvisa alcuna illegittimità posto che l'acclaramento a posteriori dei requisiti di partecipazione concorsuale oltre che conforme al principio di economicità dell'azione amministrativa risulta uno strumento di carattere generale adottato nella generalità delle procedure concorsuali ed in quanto tale espressione di un principio generale cui si è sempre ispirata l'Amministrazione.

In relazione al settimo motivo di gravame rileva il Collegio che parte ricorrente non solleva specifiche doglianze.

Del pari infondate risultano le doglianze con le quali si censura la legittimità dello svolgimento della prova preselettiva.

Sostiene al riguardo parte ricorrente che:

a - la prova preselettiva, essendo unica, 'anche se svolta in più sedi nelle diverse regioni, questa sarebbe dovuta iniziare in tutto il territorio nazionale, alla stessa ora mentre, per la regione Abruzzo, presso la sede di Pescara, la prova di ammissione in questione ha avuto inizio più tardi rispetto alle altre sedi;

b- sarebbe stato consentito l'utilizzo di codici e raccolte di leggi e atti normativi mentre nel bando all'art. 6, l'utilizzo dei codici è consentito solo nel corso delle prove scritte e non anche per la prova preselettiva;

c- nel test preselettivo era contenuta una domanda che assicurava un indebito vantaggio a favore dei candidati del settore artistico;

d- la prova preselettiva conteneva una domanda che ammetteva due risposte parimenti esatte;

e- in alcune, sedi, dopo l'entrata (ore 8.30) e dopo la fase di identificazione, ai candidati è stato consegnato, (quindi) con notevole anticipo rispetto all' inizio della prova nazionale) il plico contenente il foglio notizie anagrafiche, il foglio risposte e il questionario; la busta; è rimasta in possesso dei candidati, quindi, per più di un'ora;

f- nell'intervallo tra la consegna del materiale e l'inizio della prova i candidati sono stati lasciati liberi di circolare nei corridoi delle scuole sedi del concorso.

A tale riguardo controdeduce giustamente l'Amministrazione che

- per quanto riguarda la mancata contemporaneità dell' orario di inizio delle prove preselettive (lettera a), la formulazione dei quesiti è stata disposta con un ordine numerico diverso e casuale, tale da garantire la regolarità delle prove all' interno di ogni aula di esame e tra le varie sedi concorsuali individuate su tutto il territorio nazionale. Del resto, un eventuale ma non comprovato differimento dell' orario di apertura dei plichi non sarebbe di per sé motivo di discriminazione, essendo il tempo complessivo assegnato per l'espletamento della prova uguale per tutti i candidati;

- per quanto riguarda l'utilizzo di testi normativi e codici in alcune sedi del concorso nonostante l'espresso divieto stabilito dal bando (lettera b), la doglianza è destituita di ogni rilevanza, se si considera il modo in cui sono state concepite le domande le quali non trovano alcuna corrispondenza immediata e diretta in un testo normativo o codice; di conseguenza, tali supporti non potevano rappresentare un efficace strumento di ausilio per il candidato. Inoltre, sulla base di una valutazione assunta dalla Commissione esaminatrice che ha, in proposito, ampio potere discrezionale, è stato altresì ritenuto che l'eventuale consultazione dei testi normativi sarebbe stata sfavorevole e controproducente} poiché avrebbe ridotto la concentrazione dei candidati nel ristretto tempo a loro disposizione. D'altra parte gli interessati, nel sollevare le richiamate ultime censure} rimangono su un piano meramente ipotetico, non fornendo alcuna specifica indicazione secondo la quale vi sarebbero state le presunte inosservanze e violazioni delle prescrizioni

concorsuali.

- in ordine all'asserita anomalia di una domanda nel test assicurante "un indebito vantaggio a favore dei candidati del settore artistico dato che si richiedeva il periodo dell'anno in cui era possibile sostenere gli esami di maestro d'arte ... "(lettera c), la doglianza risulta inconferente tenuto conto che, nel contesto delle domande relative alla materia della legislazione scolastica, vi sono numerosi altri quesiti riguardanti specifici e particolareggiati aspetti dell'ordinamento scolastico (vedasi, per tutte, la domanda relativa ai centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, oppure quella in ordine alla durata del "collège" nel sistema scolastico francese - allegato 8);

- per quanto concerne la censura riguardante una domanda che ammetteva due risposte parimenti esatte"(lettera d), con le quali si chiedeva al "candidato di scegliere quale fonte è equiparata alla legge formale, indicando come possibili scelte, tra le altre, il decreto legislativo e il decreto legge", in realtà, il quesito era diversamente formulato, richiedendosi di specificare la denominazione dei "provvedimenti emanati dal Governo con valore" (non aventi forza) "di legge ordinaria" (allegato 8 bis). Con tale quesito si intendeva individuare i provvedimenti legislativi (definitivi) che avevano già a monte una "legge delega" e che pertanto non sarebbero stati suscettibili di possibili eventuali modifiche o integrazioni.

Infatti, il valore formale di legge comporta la intangibilità dell'atto da parte di chiunque, salvo la Corte Costituzionale (attraverso una sentenza che ne dichiara la illegittimità) e la intangibilità delle disposizioni contenute nell'atto salvo che per sentenza della Corte Costituzionale, del referendum abrogativo o per nuovo atto con forza di legge che le abroghi; la forza di legge, invece, consiste nella capacità dell'atto di innovare l'ordinamento giuridico preesistente e di resistere agli atti che non hanno la stessa capacità innovativa. Il principio sopra delineato è stato espresso dalla più autorevole dottrina in materia. In ogni caso, la suddetta domanda era rivolta a tutti i candidati che si sarebbero trovati ad affrontare la medesima problematica, realizzandosi, in tal modo, fra tutti, una sostanziale "par condicio";

- in ordine alla doglianza di cui alla lettera e, del tutto generico e irrilevante quanto eccepito da parte ricorrente in merito alla presunta consegna con notevole anticipo rispetto all'inizio della prova nazionale ad alcuni candidati del plico contenente il foglio notizie anagrafiche, il foglio risposte e il questionario. I plichi consegnati ai candidati erano sigillati ed il personale addetto alla vigilanza aveva l'ordine preciso di controllare che tali plichi non fossero aperti prima dell'inizio ufficiale della prova} pena l'esclusione dalla prova stessa dei candidati che avessero contravvenuto a tali disposizioni. La consegna del plico sigillato prima dell'inizio della prova è prassi consolidata nelle procedure concorsuali che prevedono la prova preselettiva tramite somministrazione di quesiti a risposta multipla.

Né la doglianza di cui alla lettera f- secondo cui nell'intervallo tra la consegna del materiale e l'inizio della prova i candidati sarebbero stati lasciati liberi di circolare nei corridoi delle scuole sedi del concorso è supportata da elementi di prova e veridicità dei fatti menzionati.

Altresì infondate si appalesano le doglianze sui criteri di valutazione della prova preselettiva secondo le quali parte ricorrente si sarebbe accorta solo durante la prova preselettiva, che i criteri di valutazione erano stati, nel frattempo modificati successivamente alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

Ed invero osserva il Collegio che, dagli acclusi verbali della commissione, risulta in modo inequivocabile che i richiamati criteri non hanno subito alcuna modificazione, tant'è che gli stessi sono stati conformemente applicati in fase di correzione, a lettura ottica, delle risposte ai quesiti somministrati.

Riferisce, infatti, giustamente l'Amministrazione che l'inesattezza o l'equivoco in cui è incorsa parte ricorrente si basa sul fatto che si è reso necessario effettuare una errata correzione, a causa di un errore di trascrizione dell'ufficio che provvede alla pubblicazione della gazzetta ufficiale in ordine ai punteggi da attribuire alle risposte errate ed omesse.

In considerazione di ciò, l'Amministrazione ha provveduto alla ripubblicazione dei punteggi corretti sulla gazzetta ufficiale n. 71 del 15 settembre 2009, sul sito istituzionale Internet e sulla rete Intranet, unitamente all'avviso concernente l'elenco delle sedi, nei vari ambiti territoriali, ove si sarebbero svolte le preselezioni. Ciò, ovviamente, non ha comportato alcuna modifica ai criteri stabiliti per la valutazione della prova preselettiva.

Resta infine da esaminare il quarto motivo di gravame con il quale parte ricorrente censura l'atto di esclusione dalla prova preselettiva per avere l'amministrazione ammesso alle successive fasi della procedura concorsuale solo 950 partecipanti alla procedura rispetto ai 1450 posti stabiliti dal bando di concorso..

La doglianza risulta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.

A tale riguardo osserva il Collegio che con ordinanza n. 02131/2010 del 13 maggio 2010 questa Sezione aveva statuito“..Considerata ... la sussistenza, ad un sommario esame, di una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso le cui doglianze appaiono assistite dal “fumus boni juris” con riferimento alla mancata utilizzazione dei complessivi 1450 per l'ammissione alle prove di esame; nell'ambito dei quali l'Amministrazione doveva tener conto esclusivamente del numero dei soggetti nominativi, candidati alle prove preselettive con esclusione della reiterazione di quei soggetti, candidati per più settori; ..” di poter ammettere con riserva alle prove di esame “ i ricorrenti entro il limite numerico effettivo dei 1450 posti e subordinatamente alla loro utile collocazione in graduatoria nei limiti del numero dei medesimi posti...”.

In esecuzione del giudicato cautelare l'Amministrazione in stretta aderenza alle prescrizioni contenute nella statuizione dell'ordinanza cautelare di questa Sezione, predisponendo un apposito elenco di tutti i partecipanti alle prove preselettive, prescindendo, in tale contesto, dai settori e sottosectori richiesti, stilato in ordine decrescente, secondo il punteggio conseguito da ciascuno.

Dalla descritta operazione risultava che i primi 1450 candidati (che per la presenza di candidati con pari punteggio diventano complessivamente 1469) erano ricompresi tra il punteggio di 90 e quello di 24,50.

Il punteggio conseguito dal candidato posizionatosi al posto 1450 è dunque di punti 24,50. Conseguentemente, in esecuzione della richiamata ordinanza, i ricorrenti, con punteggio pari o superiore a 24,50 venivano ammessi con riserva a sostenere le prove scritte del concorso specificato in oggetto, per tutti i settori e sottosectori per i quali hanno presentato le domande di partecipazione mentre i candidati che avevano conseguito punteggi inferiori non venivano ammessi alle prove.

Sulla base delle risultanze agli atti di causa, si desume con sufficiente chiarezza che la ricorrente non risulta posizionata in modo utile neanche negli elenchi dei vari settori o sottosectori operati per l'ammissione con riserva stabilita dal citato giudicato cautelare, con la conseguenza che anche con l'utilizzazione della totalità dei 1450 posti stabilita dall'Amministrazione in ossequio al giudicato cautelare parte ricorrente non risulterebbe tra gli ammessi alle prove preselettive. Il che comporta che nessuna utilità sostanziale e processuale si verificherebbe dall'annullamento dell'atto di esclusione per mancata utilizzazione dei 1450 posti dato che anche con la completa utilizzazione dei medesimi la ricorrente rimarrebbe esclusa.

Devono infine dichiararsi inammissibili i motivi aggiunti in quanto l'elenco impugnato non è atto procedimentale della procedura ma atto prodromico infraprocedimentale agli effetti dell'ammissione con riserva stabilita recta via ex ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 2131/2010, aventi effetti interinali, destinati a cessare di efficacia o a consolidarsi solamente con la definizione del merito del ricorso introduttivo (mediante il quale potrà essere sancita in via definitiva o l'ammissione o l' esclusione dalle prove scritte) con la conseguenza che nessun interesse alla coltivazione del gravame sui motivi aggiunti si rinviene nella posizione giuridica dei non ammessi con riserva, posto che la eventuale caducazione della loro “confermativa ed interinale esclusione” non recherebbe alcuna utilità sostanziale ai ricorrenti dei motivi aggiunti la cui posizione resterebbe definitivamente regolata dall'originaria esclusione non intaccata dal giudicato cautelare.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto ed i motivi aggiunti dichiarati inammissibili.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge e dichiara inammissibili i motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)